



Dott. Felice Murdocca

Commercialista - Revisore Contabile - Consulenza Globale per l'Azienda - Contenzioso Tributario
Viale delle Rimembranze, 160 - 89042 Gioiosa Ionica - telefono 096451992- fax 096451992- 1786053572
www.murdocca.info e-mail: murdocca@tiscali.it

Circolare informativa per la clientela
n. 3/2010 del 16 marzo 2010

NUOVE COMPENSAZIONI IVA

Per effetto di quanto previsto dalla manovra anticrisi del luglio 2009 (DI 78/2009), a partire da quest'anno l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti Iva, annuali o trimestrali, di importo superiore a 10mila euro può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui gli stessi risultano. L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 21 dicembre 2009, ha precisato che le deleghe devono essere presentate a partire dal decimo giorno dopo quello della presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del credito. Se il credito Iva di cui si vuole fruire per abbattere imposte, premi e contributi è, poi, superiore a 15mila euro, i contribuenti hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o, in alternativa, per quanti sono vincolati al controllo contabile ex articolo 2409-bis del codice civile, la sottoscrizione della stessa da parte dei soggetti che compilano la relazione di revisione. Chiaro intento delle novità normative è il contrasto alle compensazioni fraudolente, nel cui ambito si inseriscono le disposizioni già introdotte con il DI 185/2008. Disposizioni che hanno allungato i termini per la riscossione dei crediti inesistenti (consentendo che l'atto di recupero sia notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello dell'indebito utilizzo), prevedendo, nello stesso tempo, una sanzione che va dal 100 al 200% del loro importo (sanzione fissata al 200% nell'ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a 50mila), nonché l'impossibilità di procedere alla definizione agevolata, con la riduzione a un quarto della sanzione.

Nello stesso solco, quello cioè di assicurare controlli efficaci, si inserisce l'obbligo, per i contribuenti in questione, di trasmettere gli F24 con crediti Iva superiori alle soglie sopra indicate esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Ciò vuol dire che le stesse deleghe di pagamento, anche se "accompagnate" dalla

necessaria dichiarazione o istanza, saranno scartate se presentate, seppur telematicamente, collegandosi al sistema bancario e postale.

INDEBITE COMPENSAZIONI: NUOVI CONTROLLI E SANZIONI

Con Nota dell'Agenzia dell'Entrate del 4 marzo 2010, si è provveduto a fornire indicazioni circa i criteri di controllo delle false compensazioni fiscali.

In particolare, si precisa che in caso di compensazioni di crediti inesistenti, a partire dal 29/11/2008 deve essere applicata la sanzione sul totale del credito, a prescindere dall'imposta oggetto di compensazione. In pratica, il regime sanzionatorio è il seguente:

- fino al 28 novembre 2008, si applica la sanzione del 30%;
- dal 29 novembre 2008, si applica la sanzione del 200%.

Dall'11 febbraio 2009, inoltre, è in vigore la sanzione del 200% nel caso di crediti inesistenti che superano i 50.000 euro all'anno.